

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO TELERISCALDAMENTO

1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

AGSM AIM Energia S.p.A. o Fornitore: fornitore del servizio di teleriscaldamento responsabile delle relazioni con i Clienti.

AGSM AIM S.p.A.: proprietario delle infrastrutture energetiche che esercita l'attività di (i) distribuzione e misura del servizio di teleriscaldamento e (ii) realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture energetiche.

ARERA: Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Ciente: intestatario del contratto di Servizio di teleriscaldamento.

Servizio di teleriscaldamento: sistema di erogazione a distanza del calore, destinato al riscaldamento degli ambienti e/o dell'acqua calda sanitaria, prodotto da una centrale termica, da un impianto di cogenerazione o da altre fonti. In un sistema di teleriscaldamento, il calore viene distribuito alle sottocentrali di teleriscaldamento tramite una rete di tubazioni in cui fluisce il fluido termovettore (acqua calda o surriscaldata).

Rele di teleriscaldamento: insieme delle condotte per il trasporto del fluido termovettore dalla centrale di produzione di calore alle Sottocentrali di teleriscaldamento e il suo ritorno in centrale. **Sottocentrale di teleriscaldamento:** insieme assemblato per l'erogazione del riscaldamento degli ambienti e/o dell'acqua calda sanitaria nell'edificio composto da (i) scambiatori di calore, (ii) valvole d'intercettazione poste all'arrivo delle condotte di derivazione dalla rete di teleriscaldamento al Circuito primario della sottocentrale posta all'interno dell'edificio, (iii) apparecchiature e (iv) dispositivi necessari ad assicurare che il prelievo e la misura dell'energia termica erogata avvengano secondo le quantità e le modalità contrattuali fino al punto di consegna.

Circuito primario della sottocentrale: porzione della Sottocentrale di teleriscaldamento percorsa dal fluido termovettore che permette il trasferimento del calore dalla Rete di teleriscaldamento alla Sottocentrale di teleriscaldamento.

Circuito secondario della sottocentrale: porzione della Sottocentrale di teleriscaldamento all'interno della quale circola il fluido termovettore di utilizzo e che permette il trasferimento dell'energia termica dalla Sottocentrale di teleriscaldamento al Circuito di utilizzo dell'edificio che ne usufruisce. Il circuito secondario è separato da quello primario dalle superfici o dalle apparecchiature di scambio termico (scambiatori di calore).

Circuito di utilizzo dell'edificio: circuito di distribuzione dell'energia termica all'interno dell'edificio comprensivo di: tutte le tubazioni, i componenti, gli accessori, gli apparecchi utilizzatori e gli apparati posti a valle del Punto di consegna del servizio teleriscaldamento.

Punto di consegna del servizio teleriscaldamento: confine fisico a monte del quale gli impianti di produzione, distribuzione e misura del calore del sistema teleriscaldamento sono sotto la diretta responsabilità di AGSM AIM e a valle del quale gli impianti sono sotto la diretta responsabilità del Cliente. È definito dalle valvole di intercettazione del Circuito secondario della sottocentrale.

Contatori principali di sottocentrale: misuratori dell'energia fornita alla Sottocentrale di teleriscaldamento. Sono posti sul Circuito primario della sottocentrale e forniscono la misura fiscale alla base del calcolo dei consumi che verranno fatturati al Cliente. La misura è indicata in Megacalorie (Mcal) o Megawattora (MWh) o relativi sottomultipli.

Contatore individuale: misuratore del consumo individuale sulla base del quale è fatturato il costo dell'energia fornita alla singola unità abitativa servita. È posto sul Circuito di utilizzo dell'edificio, generalmente in prossimità dell'unità abitativa di riferimento; la sua proprietà e gestione è sotto la diretta responsabilità di AGSM AIM.

Gradi Giorno: somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento (definito dalle disposizioni di legge e dell'autorità locale, generalmente tra ottobre e aprile), delle sole differenze positive tra la temperatura di comfort ambientale, convenzionalmente fissata in 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera.

Oggetto del contratto: somministrazione di calore per uso riscaldamento degli ambienti e/o per produzione acqua calda igienico-sanitaria.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

2.1 AGSM AIM Energia si impegna a fornire al Cliente, che accetta, alle condizioni di cui al presente documento, il Servizio di teleriscaldamento avente a oggetto la somministrazione di calore per uso riscaldamento ambienti e/o produzione di acqua calda igienico-sanitaria.

2.2 AGSM AIM Energia fornisce il Servizio di teleriscaldamento (nei limiti dell'estensione della rete di teleriscaldamento di AGSM AIM, della potenzialità degli impianti e della fattibilità tecnico economica) al Cliente che ne faccia richiesta e che dichiari di essere nel possesso legittimo dell'immobile al quale il servizio si riferisce. La fornitura avviene in seguito alla stipula del contratto di somministrazione nel quale vengono dichiarate dal Cliente le condizioni di utilizzo del servizio, mentre, per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti, viene fatto esplicito richiamo al presente documento ed ai suoi *addenda*.

2.3 La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto a valle del Punto di consegna del servizio teleriscaldamento sia conforme alle norme tecniche vigenti. AGSM AIM Energia, quale mandataria di AGSM AIM, si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura qualora l'impianto non corrisponda a tali norme.

2.4 Il Cliente autorizza AGSM AIM Energia e AGSM AIM ad accedere alla proprietà privata tramite personale da esse incaricato e munito di tesserino di riconoscimento al fine di effettuare le normali operazioni di servizio, quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle condutture, manutenzione della Sottocentrale di teleriscaldamento, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, operazioni di sospensione della fornitura e chiusura del contatore.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Il calore per uso riscaldamento degli ambienti viene fornito al Circuito secondario della sottocentrale ad una temperatura massima, misurata sulla tubazione di mandata, pari a 75 °C. Il salto termico (delta) della temperatura del Circuito secondario della sottocentrale è comunque fissato in 20° C.

3.2 La temperatura dell'acqua calda igienico-sanitaria in uscita dallo scambiatore di calore sarà pari a 48* (±2). Si precisa che, essendo il calore derivante da processi di cogenerazione, in base all'art. 4, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 74/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, il servizio di riscaldamento può essere erogato continuativamente per tutte le 24 ore giornaliere, fermo i limiti relativi al periodo annuale di riscaldamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.

3.3 La fornitura oggetto del contratto sarà a disposizione del Cliente che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di somministrazione.

3.4 L'eventuale modifica dell'utilizzo del servizio oggetto della fornitura dovrà essere preventivamente comunicata ad AGSM AIM Energia che provvederà a valutarne la fattibilità e ad aggiornare il contratto di somministrazione o a stipularne uno nuovo.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata e ciò comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte (dirette o indirette), AGSM AIM Energia avrà il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.

4. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DISATTIVAZIONE

4.1 Per l'attivazione della fornitura, il Cliente dovrà sottoporre ad AGSM AIM Energia la richiesta di somministrazione del servizio teleriscaldamento mediante la sottoscrizione della richiesta di

fornitura; AGSM AIM Energia si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta nel caso in cui il Cliente si trovi in condizioni di morosità nei confronti di AGSM AIM Energia o di altre società appartenenti al medesimo gruppo per servizi o forniture anche di altra natura.

4.2 Disattivazione della fornitura

Il Cliente che intende interrompere la fornitura, deve presentare ad AGSM AIM Energia una richiesta scritta a cui faranno seguito (i) la rilevazione dei consumi e la chiusura amministrativa del contratto di fornitura e (ii) la chiusura fisica dell'impianto. A tal fine, il Cliente dovrà garantire al personale di AGSM AIM S.p.A. l'accessibilità ai locali ove è situata la valvola di intercettazione. La mancata chiusura fisica dell'impianto impedirà la chiusura amministrativa del contratto di fornitura.

4.4 Altri casi

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di disdetta da parte di AGSM AIM Energia, qualora la stessa concluda un contratto per la fornitura del servizio di teleriscaldamento con un soggetto che dimostri di avere la legittima disponibilità del circuito a valle del Punto di consegna del servizio teleriscaldamento.

5. DECORRENZA CONTRATTUALE - RIPSAMENTO - RECESSO

5.1 Qualora non diversamente specificato nelle Condizioni Particolari di Fornitura, il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

5.2 La somministrazione avrà inizio alla prima data utile (data di efficacia), sempre che l'attivazione sia compatibile con qualunque altra causa non dipendente dalla volontà del Fornitore.

Per concludere il Contratto con il Fornitore, il Cliente deve manifestare la propria volontà mediante la formulazione di una richiesta, da intendersi vincolante e irrevocabile, che può essere inoltrata (i) mediante utilizzo degli appositi moduli presenti nei locali commerciali del Fornitore, (ii) mediante invio di comunicazione scritta all'indirizzo del Fornitore indicato all'articolo 11.5, o (iii) mediante registrazione vocale compiuta con sistemi telefonici avanzati.

5.3 La richiesta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione della medesima (secondo la modalità relativa al sistema utilizzato) da parte del Cliente.

5.4 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell'accettazione della richiesta da parte del Fornitore attraverso una delle seguenti modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta, (ii) con emissione della prima bolletta, oppure (iii) mediante esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall'articolo 1327 c.c.

Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nel caso in cui il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore o per ogni altro giustificato motivo (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: insufficiente solvibilità finanziaria e/o mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie, ove richieste).

5.5 Ad esclusione dei Contratti stipulati nelle sedi dove il Fornitore esercita l'attività, per i Clienti domestici è fatta salva la facoltà di recedere dal Contratto, senza obbligo di motivazione e senza oneri, entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione scritta mediante raccomandata a/r all'indirizzo del Fornitore indicato all'articolo 11.5. Qualora il Contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può recedere senza oneri entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento di copia cartacea del Contratto.

5.6 Il Cliente ha diritto di recedere con i termini di preavviso minimi fissati dalla vigente regolamentazione, dandone comunicazione al Fornitore mediante raccomandata AR inviata ai riferimenti di cui all'art. 11.5. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso. Qualora il Cliente dichiari di voler rinunciare all'impianto di Teleriscaldamento (ad es. per passaggio ad impianto a gas naturale), AGSM AIM rimuoverà le componenti dell'impianto di sua proprietà (tra cui, a titolo esemplificativo, le componenti della Sottocentrale di teleriscaldamento) conformemente a quanto previsto dalla delibera AREARA 24/2018/R/tr.

5.7 Il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi comunicato al Cliente mediante lettera raccomandata o PEC (se attiva).

6. MODALITÀ DI FORNITURA

6.1 La Sottocentrale di teleriscaldamento, comprensiva di contatore e scambiatore di calore, nonché le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al Punto di consegna, sono di proprietà di AGSM AIM che si obbliga a eseguirne la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria nell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e, quindi, di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali. Il Cliente non può intervenire, per alcun motivo, sul sistema di regolazione di AGSM AIM, il cui accesso è di esclusiva competenza di quest'ultima. Sono responsabilità del Cliente le attività di conduzione, regolazione e manutenzione del circuito secondario e il circuito di utilizzo dell'edificio. Per il trattamento dell'acqua dell'impianto di riscaldamento, in ottemperanza al DM 26 giugno 2015, il Cliente dovrà installare, negli impianti realizzati a partire dall'1.10.2015:

- un condizionamento chimico dell'acqua dell'impianto per tutti gli impianti termici, indipendentemente dalla loro potenza;
- un addolcitore per impianti di potenza termica superiore a 100kW, qualora la durezza dell'acqua superi i 15°F.

Nel caso di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda igienico-sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è consigliato al Cliente di installare e mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione, addolcitore o dosatore di polifosfati.

Tale impianto dovrà essere in grado di ottemperare a quanto previsto dalla norma UNI/CTI 8065. In particolare l'acqua in ingresso allo scambiatore per la produzione di acqua calda per uso igienico-sanitario dovrà avere una durezza, espressa in gradi Francesi, compresa tra 15 e 20.

È vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quello di centrale termica.

Il locale dovrà essere dotato di illuminazione e di pozzetto per il convogliamento di sfiumi e scarichi. Sarà cura del Cliente dotare il locale di un'alimentazione elettrica a 220 Volt 50 Hz conforme alle normative vigenti per gli apparecchi di contabilizzazione e regolazione dell'energia termica. La pulizia e la manutenzione del locale sono a carico del Cliente.

6.2 AGSM AIM Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di limitazione o sospensione della somministrazione della fornitura per cause di forza maggiore (scioperi, eventi naturali, diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le centrali di produzione del calore di AGSM AIM), per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: gli interventi di manutenzione che comportino la sospensione della fornitura saranno limitati al tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno alcun obbligo d'indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.

6.3 È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza e di buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo per l'incolumità del Cliente stesso e/o dei terzi.

7. RILEVAZIONE DEI CONSUMI

7.1 L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh) che è la misura di energia in accordo alle Unità di Misura del Sistema Internazionale, che corrisponde a 0,860 megacalorie (Mcal).

L'unità di misura dei consumi di acqua igienico-sanitaria, in mancanza di misura diretta del calore, è il metro cubo. Su alcuni contatori il valore rilevato è il litro (L), sottomultiplo equivalente a 0,001 metri cubi.

7.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore principale di sottocentrale o del Contatore individuale, rilevata da personale incaricato da AGSM AIM Energia o da

AGSM AIM direttamente o tramite telettura. In assenza di lettura effettiva, la fatturazione è eseguita sulla base di consumi presunti mediante determinazione induttiva (con conguaglio effettuato, salvo impedimenti, con il primo ciclo utile di fatturazione successivo a una lettura effettiva). AGSM AIM Energia è autorizzata a determinare il consumo sulla base dei consumi presunti (determinazione induttiva) anche in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore, oltre che di inaccessibilità al contatore al momento della visita per effettuare la lettura. 7.3 Per la determinazione induttiva dei consumi, AGSM AIM Energia terrà conto dei consumi storici dell'utenza. In caso di nuova fornitura, la stima terrà conto di quanto dichiarato dal Cliente in sede di stipula in ordine alla destinazione d'uso e alle caratteristiche dell'utenza. In particolare, AGSM AIM Energia terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

a. consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), avuto riguardo anche alla potenzialità installata;

b. temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di richiedere la rettifica della fattura, entro il termine di pagamento della stessa, dimostrando il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.

7.4 Nel caso in cui venga accertato il mancato o l'irregolare funzionamento del contatore, AGSM AIM sostituirà lo strumento e il consumo verrà determinato in modo induttivo. Qualora il Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica. AGSM AIM verificherà, secondo le normative tecniche vigenti, il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata nella rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo e, quindi, l'errore di misura del contatore ecceda la tolleranza definita nel seguito del presente paragrafo, il misuratore sarà sostituito senza oneri per il Cliente e AGSM AIM Energia rettificcherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente. Nel caso in cui la verifica sia negativa, le spese di verifica saranno addebitate al Cliente. L'onere delle spese di verifica è comunicato al Cliente all'atto della richiesta. La tolleranza di accettabilità del valore rilevato dal contatore principale è la seguente: +/- 5% del fondo scala dello strumento.

8. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Le modalità di contabilizzazione dei consumi del Cliente sono variabili in funzione della tipologia di impianto di teleriscaldamento presente nell'edificio, come di seguito indicato, e sono conformi alla normativa vigente (D.Lgs 102/2014, D.Lgs 141/2016 e s.m.i.), con particolare riguardo ai criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria (UNI 10200).

8.1 TELERISCALDAMENTO INDIVIDUALE

La fornitura, da parte di AGSM AIM Energia, del servizio denominato Teleriscaldamento Individuale è subordinata alla verifica, da parte di AGSM AIM, al momento della rimozione del sigillo dal contatore, della conformità dell'impianto di distribuzione interna. In caso di Teleriscaldamento Individuale, titolare del contratto è il proprietario e/o il conduttore della singola unità immobiliare, unico soggetto tenuto all'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla fornitura.

a. Rilevazione dei Consumi La determinazione dei consumi avviene sulla base della strumentazione posta a servizio dell'unità immobiliare: misuratore di energia per il servizio riscaldamento. È fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 7.2 e 7.3. b. Proprietà dei contatori Nel caso di fornitura del servizio di Teleriscaldamento Individuale, i contatori, pur se installati sul circuito di utilizzo dell'edificio, sono di proprietà di AGSM AIM. Le apparecchiature di regolazione presenti sul circuito di utilizzo a valle dal punto di consegna, pur se installate nel passato a cura di AGSM AIM, con l'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali diventano di proprietà del titolare del contratto di fornitura, cessando, conseguentemente, ogni obbligo di AGSM AIM di curarne la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. c. Fatturazione Nel caso di Teleriscaldamento Individuale, successivamente alla lettura del contatore è emessa la fattura di conguaglio. Fra una lettura e quella successiva la fatturazione avviene sulla base dei consumi presunti, secondo quanto previsto all'articolo 7.3. È prevista, indicativamente, l'emissione, per ciascuna annualità, di sei fatture tra novembre e giugno (ed una eventuale fattura supplementare in estate). Per utenze particolari, quali quelle con consumi superiori a 500.000 Mcal/anno e/o con consumi costanti nel corso dell'anno, potranno essere previste periodicità diverse.

È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione.

Qualora l'importo complessivo della fattura sia inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro, il Fornitore potrà prevedere, con specifica comunicazione contenuta nella relativa fattura, che il pagamento avvenga da parte del Cliente unitamente all'importo della fattura successiva.

8.2 TELERISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

La fornitura, da parte di AGSM AIM Energia, del servizio Teleriscaldamento Centralizzato è subordinata alla verifica, da parte di AGSM AIM, al momento della rimozione del sigillo dal contatore, della conformità dell'impianto di distribuzione interna. In caso di Teleriscaldamento centralizzato, titolare del contratto è il Condominio (in persona dell'amministratore *pro tempore*), unico soggetto tenuto all'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla fornitura.

a. Rilevazione dei Consumi La determinazione dei consumi avviene sulla base dei consumi rilevati dal contatore principale presente nella Sottocentrale di teleriscaldamento. b. Proprietà dei contatori Nel caso di fornitura del servizio di Teleriscaldamento Centralizzato, AGSM AIM è proprietaria dei contatori a servizio della sottocentrale di scambio termico installata al punto di consegna connesso alla rete di distribuzione del calore; eventuali sistemi di contabilizzazione e regolazione individuale o sub-condominiale presenti sul circuito di utilizzo a valle dal punto di consegna, pur se installati nel passato a cura di AGSM AIM, con l'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali diventano di proprietà del titolare del contratto di fornitura, cessando, conseguentemente, ogni obbligo di AGSM AIM di curarne la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. c. Fatturazione È indicativamente prevista l'emissione, per ciascuna annualità, di sei fatture tra novembre e giugno (ed una eventuale fattura supplementare in estate). Per utenze particolari, quali quelle con consumi superiori a 500.000 Mcal/anno e/o con consumi costanti nel corso dell'anno, potranno essere previste periodicità diverse. È fatta salva la facoltà del Fornitore di modificare la periodicità di fatturazione. Qualora l'importo complessivo della fattura sia inferiore a 25,00 (venticinque/00) euro, il Fornitore potrà prevedere, con specifica comunicazione nella relativa fattura, che il medesimo sia corrisposto dal Cliente unitamente all'importo della successiva fattura. In caso di morosità, decorsi inutilmente i termini di cui al sollecito di pagamento, è prevista la sospensione della fornitura, previo avviso scritto inoltrato al Condominio a mezzo raccomandata.

9. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

9.1 Il prezzo finale di vendita del servizio è composto da tariffa (con corrispettivi unitari espressi in €/Mcal o €/kWh) e IVA.

Il corrispettivo per il servizio di fornitura del calore per il riscaldamento degli ambienti domestici e dell'acqua igienico-sanitaria è determinato in base al criterio generale di ragguagliare il prezzo finale al costo complessivo che il Cliente avrebbe sostenuto per produrre calore da gas metano.

La tariffa del teleriscaldamento tiene anche conto del costo dei servizi accessori collegati alla produzione di energia tramite impianto a gas naturale (costi di gestione, manutenzione e verifica periodica della funzionalità ed efficienza dell'impianto, ecc.).

Le variazioni nella tariffa del servizio dipenderanno dalle corrispondenti variazioni tariffarie stabilite dall'ARERA con riferimento al servizio gas metano e/o dalle variazioni nella normativa fiscale sul gas metano. In particolare, le variazioni trimestrali conseguenti all'aggiornamento della quota di tariffa corrispondente alla componente materia prima gas metano saranno recepite puntualmente dalla tariffa del Teleriscaldamento con le medesime decorrenze.

L'imposta sul valore aggiunto costituisce un'imposta indiretta sui consumi ed è riscossa dal Fornitore e versata all'erario secondo le aliquote previste dalla legge.

Per informazioni sulla struttura tariffaria e sui corrispettivi tariffari vigenti è possibile consultare il sito internet www.agsmperte.it.

9.2 Sono a carico del Cliente i costi relativi (i) alla fornitura di energia elettrica necessaria per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche installate in sottocentrale e (ii) alla fornitura del fluido di riempimento del circuito secondario.

9.3 Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti da AGSM AIM Energia, rimborsi di spese da questa sostenute a favore del Cliente o arrotondamenti degli importi fatturati.

Gli importi accessori diversi rispetto alle voci relative ai consumi dell'utenza possono essere quelli indicati nella seguente elencazione, da ritenersi comunque non esaustiva:

a. diritti fissi per attivazione, disattivazione, chiusura per morosità, riattivazione in seguito a chiusura per morosità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente dell'ARERA con riferimento al servizio gas metano;

b. diritti fissi per modifica della tipologia di impianto/contratto, se previsti dal contratto;

c. deposito cauzionale a garanzia dei pagamenti (vedi art. 12);

d. imposta di bollo gravante sui contratti e/o sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

e. interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture, determinati secondo le modalità di cui all'art. 10;

f. rimborso spese postali relative a solleciti di pagamento e attività di recupero crediti;

g. rimborso spese per interventi sostenuti a favore del Cliente e da questi richiesti.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1 Le modalità di fatturazione, sia per il riscaldamento degli ambienti che per l'acqua calda igienico-sanitaria, variano a seconda dell'impianto/contratto di Teleriscaldamento di cui al punto 8.

10.2 L'emissione della bolletta avverrà in formato elettronico, salvo diversa indicazione del Cliente. Il Cliente avrà l'onere di stampare e conservare la fattura trasmessa. Per i Clienti che abbiano manifestato la volontà di non usufruire del servizio o che non abbiano i necessari requisiti tecnici, il Fornitore emetterà le fatture in formato cartaceo.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire entro il termine indicato in fattura, che non sarà comunque inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa.

10.3 In caso di morosità o di assenza di specifica imputazione, i pagamenti effettuati dal Cliente saranno imputati ai sensi dell'articolo 1193 c.c..

Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né, con riferimento al solo Cliente non consumatore, può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e da altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento, interessi moratori pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali.

Il Fornitore potrà, a sua discrezione, disporre la compensazione delle fatture con eventuali crediti che il Cliente non consumatore vanta nei suoi confronti, anche relativi ad altri contratti intestati al medesimo. Nel caso di richiesta di compensazione presentata dal Cliente non consumatore, la mancata risposta sull'accoglimento da parte del Fornitore non costituisce motivo di differimento del termine di pagamento della fattura.

11. CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

11.1 Ai sensi dell'articolo 1353 c.c., il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della mancata attivazione, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Cliente, della fornitura per causa non imputabile al Fornitore. È facoltà del Fornitore comunicare al Cliente la proroga del suddetto termine prima della sua scadenza.

11.2 Il Fornitore può, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. nei casi di seguito indicati: (i) omesso o parziale pagamento di una fattura, ferma restando l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 10.2; (ii) violazione dell'articolo 13 da parte del Cliente che sia acquirente, affittuario od usufruttuario dell'azienda.

11.3 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione scritta, nei seguenti casi: (i) ritardato, parziale od omesso pagamento di almeno due fatture, anche non consecutive, ferma restando l'applicabilità degli interessi di cui all'articolo 10.3; (ii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione dell'eventuale deposito cauzionale da parte del Cliente, se richiesto, o mancato o invalido rilascio, costituzione o ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al successivo articolo 12; (iii) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; (iv) interruzione o sospensione dell'attività economica; (v) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; (vi) violazione da parte del Cliente degli obblighi previsti a suo carico all'articolo 8; (vii) mancato pagamento di fatture relative a contratti, anche cessati, tra il Cliente e una società del gruppo a cui appartiene il Fornitore.

11.4 Il Fornitore ha la facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora uno o più punti di fornitura di teleriscaldamento risulti/no chiuso/i per sospensione della fornitura per morosità.

11.5 In tutti i casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere, in via preventiva, alla sospensione della fornitura, anche limitatamente, in caso di pluralità di siti, a uno solo o a una parte degli stessi.

A tal fine, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione a mezzo lettera raccomandata di costituzione in mora.

Decorsi 20 (venti) giorni dalla data di invio della comunicazione, in mancanza di attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute e non prima di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine di pagamento esposto nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore si riserva di richiedere al distributore la sospensione del punto di prelievo per morosità.

Il Cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento delle somme costituite in mora tramite invio della ricevuta di pagamento a mezzo web dal sito www.agsmperte.it o a mezzo fax al numero 045-8677488, ovvero consegnando la stessa presso lo sportello di Verona – Lungadige Galtarossa 8.

La riapertura del punto di fornitura sospeso per morosità è subordinata al pagamento, da parte del Cliente, dell'intero ammontare degli importi scaduti alla data di richiesta di riattivazione, compresi quelli eventualmente maturati successivamente alla sospensione.

11.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

11.7 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

11.8 In tutti i casi di sospensione della fornitura o di risoluzione del Contratto, anche se in relazione ad un solo sito, è fatto salvo il diritto del Fornitore di ottenere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità, fermo restando il risarcimento del maggior danno eventualmente subito nei limiti dell'art. 1225 c.c.

12. GARANZIE

12.1 Qualora il pagamento della fornitura non avvenga attraverso procedura di addebito automatico in conto corrente (SDD), il Cliente domestico è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale definito dal Fornitore. Tale deposito, maggiorato degli interessi legali maturati, sarà restituito al Cliente al momento dell'emissione della fattura di

chiusura, salva la compensazione con eventuali importi a credito del Fornitore relativi a fatture in tutto o in parte rimaste insolute.

Qualora, nel corso della fornitura, il Cliente disattivi la procedura SDD, il Fornitore, in occasione dell'emissione della prima fattura utile, addebiterà l'importo del deposito cauzionale con le medesime modalità sopra descritte.

12.2 In caso di (i) mancata attivazione del pagamento con domiciliazione bancaria (SDD) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione del merito di credito del Cliente effettuata all'atto della sottoscrizione del Contratto o in corso di fornitura, anche attraverso indagini da parte di società specializzate nell'analisi finanziaria o (iii) ritardo anche di un solo pagamento, il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a far rilasciare in favore di quest'ultimo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche antecedente la somministrazione di calore e/o acqua igienico-sanitaria, una fidejussione bancaria o assicurativa di durata pari al termine del periodo contrattuale aumentato di 3 (tre) mesi. La garanzia finanziaria o bancaria o assicurativa dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione sottoposta alla vigilanza e controllo dell'IVASS preventivamente comunicati e di gradimento del Fornitore, di importo pari a 3 (tre) mensilità di somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previsti dal contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La garanzia dovrà consentire l'incasso da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna di obbligo di preventiva escussione del Cliente in caso di inadempimento.

12.3 Qualora, nel corso della fornitura, l'importo del deposito sia compensato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Parimenti, qualora nel corso della fornitura la garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricostituzione entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO

AGSM AIM Energia potrà cedere a Società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. il presente contratto. La cessione non comporterà alcuna variazione delle condizioni praticate al Cliente.

Cessione, affitto, usufrutto di azienda.

In caso di cessione, affitto o usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

14. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E RINVIO NORMATIVO

14.1 AGSM AIM Energia potrà avvalersi della facoltà di variare unilateralmente, per giustificati motivi, specifiche clausole contrattuali e le condizioni economiche di fornitura; in tal caso, AGSM AIM Energia medesima si impegna a darne apposita comunicazione scritta, anche in fattura, da inviarsi con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.

14.2 Per quanto non espressamente previsto nel contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

15. FORO COMPETENTE

15.1. La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso nei locali e/o negli uffici del Fornitore sia nel caso in cui il Contratto sia stato concluso al di fuori di detti locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona, per tutti gli altri casi.

15.2. Il Cliente ha diritto di presentare reclamo mediante i canali indicati nell'art. 11.5 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web www.agsmperte.it.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni commerciali devono essere fatte per iscritto, indicando i dati del Cliente e della fornitura ed essere inviate a mezzo posta all'indirizzo AGSM AIM Energia Spa – Lungadige Galtarossa 8, 37131 Verona. Le comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute ed il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta del Cliente. Per la segnalazione di guasti o per richieste di intervento tecnico sugli impianti di AGSM AIM è disponibile il numero di pronto intervento 800.39.48.00. Per impianti centralizzati tutte le comunicazioni del Cliente dovranno pervenire da parte dell'amministratore del Condominio. **ATTENZIONE**

Il Cliente dichiara di aver letto e preso attenta visione e di approvare espressamente e specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate:

5 (Decorrenza Contrattuale - Ripensamento - Recesso); 6 (Modalità di Fornitura); 7 (Rilevazione dei Consumi); 9 (Condizioni Economiche di Fornitura); 10 (Fatturazione e Pagamenti); 11 (Condizione Risolutiva, Risoluzione del Contratto, Recesso e Sospensione della Fornitura); 12 (Garanzie); 13 (Cessione del Contratto); 14 (Modifiche delle Condizioni Contrattuali e Rinvio Normativo); 15 (Foro competente).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679

Finalità del trattamento

I dati personali dell'Interessato saranno raccolti e trattati da AGSM AIM Energia S.p.A., sede legale presso Lungadige Galtarossa 8 37133 Verona, PIVA n. 02770130231, titolare del trattamento, tenendo conto di quanto già precisato nelle informative eventualmente rese in precedenza e anche sulla base delle dichiarazioni di volontà espresse, per le seguenti finalità:

a) svolgere in modo adeguato la propria attività inerente il Servizio di TLR incluse le attività adesso connesse, ossia a titolo esemplificativo: esecuzione dei servizi contrattualmente previsti: fatturazione, gestione amministrativa e organizzazione del rapporto, gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, contenziosi, tutela di AGSM AIM Energia SpA ed eventuale recupero del credito;

b) In caso di consenso dell'interessato, i dati personali potranno essere raccolti e trattati da AGSM AIM Energia SpA e dalle società facenti parte del Gruppo AGSM AIM SpA per compiere direttamente o tramite società specializzate indagini di mercato o sulla soddisfazione del cliente, mediante interviste personali, telefoniche, questionari e altri mezzi di rilevazione;

c) In caso di consenso dell'interessato, i dati personali potranno essere raccolti e trattati da AGSM AIM Energia SpA e dalle società facenti parte del Gruppo AGSM AIM SpA, per l'invio di proposte o la vendita diretta relativamente a nuovi servizi e prodotti della società o per migliorare la qualità dei servizi offerti, il tutto con modalità di contatto automatizzate (posta elettronica, telefonate automatizzate, sms od altri servizi di messaggistica o social) e tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore);

Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto

I dati raccolti e trattati da AGSM AIM Energia SpA per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) sono: dati anagrafici e recapiti del cliente o del delegato; indirizzo e caratteristiche tecniche della

fornitura; informazioni relative al consumo, recapiti per comunicazioni; dati di pagamento. I dati raccolti e trattati da AGSM AIM Energia SpA per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) sono: dati anagrafici e recapiti del cliente; altre informazioni relative al cliente o al suo nucleo familiare; informazioni relative al consumo energetico; informazioni relative alle abitazioni del cliente.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del contratto di fornitura di gas e/o energia elettrica e gestione di tutte le attività connesse come specificato al precedente paragrafo 1), lett. a); un eventuale rifiuto dell'interessato nel comunicare i propri dati personali comporta, di fatto, l'impossibilità da parte di AGSM AIM Energia SpA di dare seguito alla richiesta di somministrazione nonché alla conseguente esecuzione dei servizi ed operazioni sottese al contratto.

La informiamo che le basi giuridiche dei trattamenti di cui al paragrafo 1), lett. a), identificate dal Titolare, sono l'esecuzione di un contratto (o delle misure precontrattuali) di cui l'interessato è parte e l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, lettera b. e c., del GDPR. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. b) e c) [Finalità di indagine, marketing] è facoltativo e pertanto AGSM AIM Energia SpA provvederà al perseguimento delle finalità solo se espressamente e specificamente autorizzata dall'interessato (tramite consenso) al trattamento dei dati conferiti per ogni singola finalità. Un eventuale rifiuto o il conferimento d'informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire di svolgere le suddette attività. In ogni caso, l'interessato potrà revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso espresso prima della revoca.

Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento. Per le finalità sopra specificate conserveremo alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per il tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. I dati raccolti e trattati da AGSM AIM Energia S.p.A. per assolvere le finalità di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) saranno conservati con le modalità sopra descritte per 12 mesi o fin quando l'interessato non richieda la revoca del proprio consenso al perseguimento delle suddette finalità. I dati raccolti specificamente per finalità di marketing verranno conservati per 24 mesi dalla registrazione, conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali su "Fidelity card e garanzie per i consumatori" del 24 febbraio 2005. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da non permettere, anche indirettamente, di identificare gli interessati.

Ambito di comunicazione, trasferimento all'estero e diffusione dei dati personali

I dati saranno trattati dal personale interno di AGSM AIM Energia S.p.A. in qualità di Incaricati del trattamento (ai fini della presente informativa, con il termine "Incaricato" si intende qualsiasi "persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR). Alcuni trattamenti dei dati potranno altresì essere effettuati, in qualità di Responsabili del trattamento, sia da soggetti previsti dalla legge sia da società del Gruppo od altre Società, anche in outsourcing, che debbano svolgere servizi in favore di AGSM AIM Energia S.p.A. L'elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del trattamento nominati da AGSM AIM Energia S.p.A. è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sotto indicato ovvero una e-mail a: dpo@agsmait.it. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione al pubblico. Qualora si dovesse trasferire i tuoi dati personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea, tali trasferimenti saranno coperti con un adeguato livello di protezione. Se e quando i tuoi dati dovessero essere trasferiti verso fornitori che risiedono al di fuori del territorio dell'Unione Europea, questo trasferimento sarà effettuato sulla base di una decisione di adeguatezza esistente oppure sulla base di un modello di Clausole Contrattuali approvato dalla Commissione Europea.

Diritto dell'interessato

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, l'interessato ha diritto di ottenere dal titolare la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all'oblio) dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante. Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sotto indicato.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è AGSM AIM Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società a Verona – Lungadige Galtarossa 8. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è anch'esso domiciliato presso la sede della società. Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato (all'attenzione del RPD), oppure a mezzo e-mail a: dpo@agsmait.it.